



COMUNICATO UFFICIALE N.79 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 49/AA al N. 58/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 894 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mirco BARDAZZI e delle società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO e U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRCO BARDAZZI, in qualità di presidente della U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e in relazione all'articolo 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto, in data 06/10/2017, il tesseramento del giovane calciatore Lusardi Giovanni, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento;

A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Lusardi Giovanni;

U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Bardazzi Mirco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco ANGELOZZI, in qualità di Vice Presidente delegato alla firma, per conto della società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, Mirco BARDAZZI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirco BARDAZZI, di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO e di € 135,00 (centotrentacinque/00) di ammenda per la società U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 903 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mario LA ROSA e della società A.S.D. TRASTEVEVERE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO LA ROSA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D TRASTEVEVERE CALCIO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 30, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. in relazione all'art. 15 del C.G.S., poiché, in data 22.10.17, ovvero il giorno dopo la gara del campionato Nazionale Juniores Girone H, svoltasi il 21.10.17 tra TRASTEVEVERE CALCIO e LUPA ROMA FC, in assenza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, sporgeva denuncia penale nei confronti del calciatore Alfonso Nicoletta, tesserato per la LUPA ROMA FC, poi rimessa in data 9.12.17

A.S.D. TRASTEVEVERE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario LA ROSA e dalla società A.S.D. TRASTEVEVERE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica e di € 335,00 (trecentotrentacinque/00) di ammenda per il Sig. Mario LA ROSA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRASTEVEVERE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1211 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. James Walter WILSON e della società A.S.D. BOREALE DON ORIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

JAMES WALTER WILSON, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato con la qualifica di Allenatore di Base per la società A.S.D. BOREALE DON ORIONE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 38, comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel corso del secondo tempo dell'incontro A.S.D. ATLETICO VESCOVIO vs A.S.D. BOREALE DON ORIONE disputato in data 15.04.18 e valevole per il Campionato di Eccellenza (Girone A) del C.R. Lazio stagione sportiva 2017-18, gara quest'ultima alla quale lo stesso ebbe a partecipare ricoprendo - di fatto - il ruolo di vice allenatore della squadra della A.S.D. BOREALE DON ORIONE (benché, invece, formalmente presente in distinta alla voce massaggiatore), colpito con una manata al volto il calciatore della A.S.D. BOREALE DON ORIONE Sig. Gregorio PAGNI a motivo di un presunto rifiuto opposto da questi all'invito rivoltogli di subentrare in campo ad un proprio compagno di squadra, così cagionando al medesimo lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 come da certificato medico in atti;

A.S.D. BOREALE DON ORIONE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Leandro LEONARDI, in qualità di Presidente legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BOREALE DON ORIONE e James Walter WILSON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. James Walter WILSON e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOREALE DON ORIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1212 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano TAJAROL e della società S.S.D. POMEZIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO TAJAROL, in qualità di calciatore tesserato per la società SSD Pomezia Calcio, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, prima della gara INSIEME AUSONIA - POMEZIA del 22/04/2018, valevole per il Campionato di Eccellenza 2017/2018, contattato telefonicamente il Sig. Nicola PIROLOZZI, calciatore tesserato per la ASDPOL Insieme Ausonia, chiedendogli informazioni sullo stato di salute generale della squadra Insieme Ausonia e sulle motivazioni dei calciatori della medesima compagine con riferimento alla predetta gara, al fine di verificare se gli stessi si sarebbero impegnati nonostante la tranquilla posizione di classifica;

S.S.D. POMEZIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nazareno CERUSICO, in qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.D. POMEZIA CALCIO e Stefano TAJAROL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Stefano TAJAROL e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. POMEZIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1379 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto STELLONE e della società U.S. CITTÀ DI PALERMO avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO STELLONE, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista pubblicata sulla piattaforma web "youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. La Penna Federico, arbitro della gara Frosinone - Palermo disputata in data 16/06/2018;

U.S. CITTÀ DI PALERMO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni GIAMMARVA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. CITTÀ DI PALERMO e Roberto STELLONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Roberto STELLONE e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI PALERMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1304 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MARTONE e della società A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO MARTONE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD CITTA' DI GRAGNANO, in violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti A5) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa alla fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/18 e per aver depositato la liberatoria del calciatore Coppola Maurizio priva di data e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Vincenzo Martone era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MARTONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo MARTONE e di € 1334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Wesley Gene AGORMEDA e del Sig. Luigi Francesco GREPPI avente ad oggetto la seguente condotta:

WESLEY GENE AGORMEDA, all'epoca dei fatti calciatore in costanza di tesseramento con la Polisportiva Vergherese, per avere partecipato in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo di Origgio al provino organizzato da Ascd Torino Club Marco Parolo, in assenza del necessario nulla – osta della società di sua appartenenza, in violazione degli articoli 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione;

LUIGI FRANCESCO GREPPI, all'epoca dei fatti calciatore in costanza di tesseramento con la Soccer Boys, per avere partecipato in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo di Origgio al provino organizzato da Ascd Torino Club Marco Parolo, in assenza del necessario nulla – osta della società di sua appartenenza, in violazione degli articoli 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri Wesley Gene AGORMEDA e Luigi Francesco GREPPI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di una (1) giornata di squalifica per il Sig. Wesley Gene AGORMEDA e di una (1) giornata di squalifica per il Sig. Luigi Francesco GREPPI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CASTELLI e Gianfranco FOCO, e della società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CASTELLI, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2016/17) tesserato quale Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Auroracalcio Alessandria e svolgente le funzioni di allenatore della squadra Allievi, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art.38, comma 1, del Regolamento L.N.D. e all'art. 45, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il minore Kristo Kulla, pur non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa, prendesse parte ad un allenamento, in data 1.9.2016, organizzato dalla A.S.D. Auroracalcio Alessandria (allenamento diretto dal predetto Sig. Castelli o, quanto meno, al quale il medesimo assisteva), nel corso del quale il detto minore si infortunava gravemente;

GIANFRANCO FOCO, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2016/17) Presidente pro tempore della A.S.D. Auroracalcio Alessandria, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art.38, comma 1, del Regolamento L.N.D. e all'art. 45, comma 1, delle NOIF, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il minore Kristo Kulla, pur non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa, prendesse parte ad un allenamento, in data 1.9.2016, organizzato dalla A.S.D. Auroracalcio Alessandria, nel corso del quale il detto minore si infortunava gravemente;

A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CASTELLI e dal Sig. Gianfranco FOCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco CASTELLI, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Gianfranco FOCO e di € 650 (seicentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 997 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Pasquale CICCOTELLI e della società A.C.D. OLIMPIA RICCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE CICCOTELLI, in qualità di Presidente della società A.C.D. Olimpia Riccia all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23, comma 2 e 94, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e all'art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver pattuito con il sig. Totaro Giuseppe, allenatore della società all'epoca dei fatti, un premio di € 500,00 in caso di qualificazione ai play-off, come risulta dall'accordo economico sottoscritto in data 25/08/2016 tra le stesse parti, pattuizione non ammessa nel settore dilettantistico;

A.C.D. OLIMPIA RICCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CICCOTELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. OLIMPIA RICCIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Pasquale CICCOTELLI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C.D. OLIMPIA RICCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1232 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Tommaso BECAGLI e della società C.F. FLORENTIA S.S.D.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO BECAGLI, in qualità di Presidente e legale rappresentate della C.F. Florentia SSDARL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con le calciatrici Bacarelli Valentina, Del Giudice Giulia, Del Moro Maria Vittoria, Fontani Scilla, Innocenti Margherita, Mazzei Francesca, Paladini Gaia, Pandolfini Elena, Picciafuochi Irene, Puliti Sara, Reggiani Nicole, Salerno Eleonora Maria, Sensini Chiara, Spagli Annalisa, Trimonte Sara, per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;

C.F. FLORENTIA S.S.D.R.L., per responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso BECAGLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società C.F. FLORENTIA S.S.D.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Tommaso BECAGLI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società C.F. FLORENTIA S.S.D.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri